

Parti

Ricorrente: Ronny Rohart

Convenuta: Federale Pensioendienst

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell'Unione europea e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell'assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale.

(¹) GU C 182 del 28.5.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — NK

(Causa C-231/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Trasporti su strada — Regolamento (CE) n. 561/2006 — Regolamento (UE) n. 165/2014 — Obbligo di utilizzo del tachigrafo — Deroga per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali]

(2019/C 131/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Oldenburg

Parti

Ricorrente: NK

con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Dispositivo

L'espressione «mercati locali», di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, dev'essere interpretata nel senso che essa non può designare né la transazione effettuata tra un grossista di bestiame e un allevatore,

né lo stesso grossista di bestiame, di modo che la deroga prevista da tale disposizione non può essere estesa ai veicoli che trasportano animali vivi direttamente dalle fattorie ai macelli locali.

(¹) GUC 221 del 25.6.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di TC

(Causa C-492/18 PPU) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo — Articolo 12 — Mantenimento in custodia della persona — Articolo 17 — Termini per l'adozione della decisione di esecuzione del mandato d'arresto europeo — Legislazione nazionale che prevede la sospensione d'ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall'arresto — Interpretazione conforme — Sospensione dei termini — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 6 — Diritto alla libertà e alla sicurezza — Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale — Chiarezza e prevedibilità)

(2019/C 131/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

TC

Dispositivo

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d'arresto europeo allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l'imposizione di misure adeguate.

L'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre tale termine di 90 giorni — sulla base di un'interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un'altra autorità giudiziaria dell'esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti — nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della succitata disposizione nazionale alla decisione quadro 2002/584 e presenta divergenze che possono dare luogo a durate di mantenimento in custodia diverse.

(¹) GUC 381 del 22.10.2018.